

- C44 - Compendio di Diritto di Economia
- C45 - Compendio di Reati contro la PA
- C46 - Compendio di Diritto di Famiglia
- C47 - Compendio di Diritto Parlamentare
- C48 - Compendio di Economia Politica
- C49 - Compendio di Politica Economica
- C50 - Compendio di Diritto dell'Amministrazione pubblica digitale
- C51 - Compendio di Diritto Consolare
- C52 - Compendio di Legislazione Universitaria
- C53 - Compendio di Diritto Sindacale
- C54 - Compendio di Ragioneria Generale
- C55 - Compendio di Medicina Legale
- C56 - Compendio di Polizia Giudiziaria
- C57 - Compendio di Criminologia
- C58 - Compendio di Diritto Sanitario

Capitolo VII

Accesso, formazione, carriera trasferimenti ed incompatibilità dei magistrati ordinari

Sommario:

1. L'accesso in magistratura. La procedura concorsuale e le novità della riforma Cartabia e del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 di riforma dell'Ordinamento Giudiziario: i test psicoattitudinali. – 2. Il tirocinio e l'assegnazione agli uffici giudiziari. – 3. La formazione dei magistrati e la Scuola Superiore della Magistratura. Gli interventi modificativi della riforma Cartabia e dal D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 di riforma dell'Ordinamento Giudiziario. – 4. La carriera. – 5. Le valutazioni di professionalità e il fascicolo personale del magistrato: le novità del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 di riforma dell'Ordinamento Giudiziario. – 5.1. Il procedimento: le novità del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 di riforma dell'Ordinamento Giudiziario. – 6. Il conferimento delle funzioni: le novità del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 di riforma dell'Ordinamento Giudiziario. – 6.1. Il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. – 7. Il conferimento degli incarichi direttivi. – 7.1. Il conferimento degli incarichi direttivi: le novità del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 di riforma dell'Ordinamento Giudiziario. – 8. Le vicende ordinarie del rapporto: permanenza nell'incarico, obbligo di residenza, orario di lavoro, ferie, congedo straordinario, aspettativa. Gli obblighi ed i diritti derivanti dal conferimento delle funzioni. – 8.1. I trasferimenti. - 9. Le incompatibilità. – 9.1. Le incompatibilità di funzioni. – 9.2. Le attività autorizzate e quelle liberamente esercitabili. – 9.3. Le incompatibilità parentali. Le modifiche introdotte con la riforma Cartabia - 9.4. Il trasferimento per incompatibilità ambientale - 10. L'eleggibilità dei magistrati - 11. La cessazione del rapporto ed il collocamento a riposo - 11.1. Collocamento fuori ruolo. I punti salienti della riforma Cartabia e del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45.

1. L'accesso in magistratura. La procedura concorsuale e le novità della riforma Cartabia e del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 di riforma dell'Ordinamento Giudiziario: i test psicoattitudinali

Secondo il chiaro dettato dell'**art. 106, comma 1 Cost.** l'accesso alla magistratura professionale (togata) avviene per **concorso pubblico**. È la stessa norma, peraltro, ad "ammettere" alcune eccezioni che sono rappresentate, oltre che dai giudici onorari, di cui si è trattato nel capitolo precedente, anche da "*...consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori*", su designazione del C.S.M.

La disciplina generale del concorso pubblico per l'accesso in magistratura è stata oggetto negli ultimi anni di diversi interventi riformatori, confluiti nel **D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160**, recante una disciplina unitaria del concorso per l'accesso in Magistratura, configurato come **concorso di secondo grado**, per la cui partecipazione è stato abolito qualsiasi limite di età, pur restando fermo, di contro, il divieto di partecipazione al concorso per coloro che siano stati dichiarati non idonei per quattro

volte (art. 7, D.Lgs. 160/2006, modif. da ultimo dal **D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 di riforma dell'Ordinamento Giudiziario**, il quale ha innalzato, nel testo definitivo, le originarie inidoneità da "tre volte" a "quattro volte", come dichiarato nel Comunicato del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024).

Il suddetto testo normativo è stato modificato dalla **L. 17 giugno 2002, n. 71 (c.d. Riforma Madia)**, che ha apportato importanti innovazioni, dal successivo **D.L. 23 settembre 2022, n. 144** recante "*ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR*", convertito con modificazioni dalla **L. 17 novembre 2022, n. 175** e dal **D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 di riforma dell'Ordinamento Giudiziario del 2024**. In particolare:

Viene espressamente previsto (art. 1 comma 1 e art. 3) che il Ministero debba bandire un concorso **annuale** (entro il mese di settembre), determinando annualmente il numero di posti che si renderanno vacanti nel successivo quadriennio; ai detti fini, secondo il comma **1bis**, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, dandone comunicazione al CSM.

- Resta unico il concorso per l'accesso alla magistratura, ma viene abbandonato il precedente modello di "concorso di secondo grado", tramite la previsione di partecipazione al concorso estesa ai titolari di **laurea magistrale** in giurisprudenza conseguita a seguito di un corso universitario di **durata non inferiore a quattro anni**.
- La **prova scritta** ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea (art. 1, comma 3, riscritto dal **D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 di riforma dell'Ordinamento Giudiziario**).
- Viene introdotto, dal **D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 di riforma dell'Ordinamento Giudiziario**, il **colloquio psico-attitudinale** diretto a verificare l'assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, come individuate dal Consiglio superiore della magistratura con propria delibera. Terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale, esclusivamente ai fini dello svolgimento del colloquio psico-attitudinale, sostengono i **test psicoattitudinali** individuati dal Consiglio superiore della magistratura.

Il concorso è bandito con **Decreto del Ministro della Giustizia**, previa deliberazione del CSM, che determina il numero dei posti messi a concorso.

Sempre con **Decreto del Ministro della Giustizia**, da emanarsi nei 15 giorni precedenti l'inizio della prova scritta, viene nominata la Commissione di concorso, di cui, ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. 160/2006 (introdotto dalla riforma Cartabia) fanno parte:

- un Magistrato, con funzioni di Presidente, che abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità;
- venti Magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità;
- cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame; più i docenti universitari di lingua;
- tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.

Con il **D.L. 22 giugno 2023, n. 75** contenente "*disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*", convertito con modificazioni dalla **L. 10 agosto 2023, n. 112**, all'art. 5 predetto è stato introdotto il comma **1-ter**, relativo alla nomina anche dei componenti supplenti della Commissione di concorso, e il comma **1-quater**, ove è stata prevista l'integrazione automatica della Commissione con i componenti supplenti ("*fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente*") se il numero dei candidati che hanno portato a termine la prova scritta è superiore a duemila.

Con riguardo allo **svolgimento valutazione delle prove**, secondo l'art. 1 comma 2 D.Lgs. 160/2006 il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'art. 8 R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860 e successive modificazioni e in una prova orale. A seguito delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, al detto comma è stato aggiunto l'inciso a mente del quale "*con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante **strumenti informatici***".

La **prova scritta** consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, da predisporre e "presentare" nel termine di otto ore dalla dettatura del tema. La prova orale verte su: diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; procedura civile; diritto penale; procedura penale; diritto amministrativo, costituzionale e tributario; diritto commerciale e diritto della crisi e dell'insolvenza; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto dell'Unione europea; diritto internazionale pubblico e privato; elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Successivamente allo svolgimento delle prove scritte, la Commissione, con la partecipazione di tutti i componenti, definisce i **criteri per la valutazione** degli elaborati e procede, quindi, alla loro **correzione**:

- in caso di **inidoneità**, è sufficiente, secondo la giurisprudenza, l'utilizzo della formula "non idoneo" dell'elaborato in questione, in quanto detto giudizio contiene implicitamente una valutazione di insufficienza della prova concorsuale che non deve essere ulteriormente esplicitato con l'indicazione del voto. Si rammenta, al riguardo, la **natura tecnico-discrezionale** del giudizio

espresso dalle Commissioni esaminatrici, che in quanto tale non è sindacabile in sede giurisdizionale, salvo che detto giudizio risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

- Sono, invece, ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto non meno di 12/20 in ciascuna prova scritta; mentre conseguono **l'idoneità** i candidati che abbiano ottenuto non meno di 6/10 in ciascuno dei gruppi di materie della prova orale e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati sulla base del numero totale dei voti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati **Magistrati ordinari** con Decreto del Ministero della Giustizia, previa delibera del CSM.

2. Il tirocinio e l'assegnazione agli uffici giudiziari

Dopo la nomina a Magistrato ordinario occorre un periodo di tirocinio della durata complessiva di 18 mesi (c.d. Magistrati ordinari in Tirocinio MOT), suddiviso in:

- **sessioni presso la Scuola Superiore di Magistratura** (S.S.M.) di sei mesi anche non consecutivi, secondo un programma concordato fra detto Ente ed il C.S.M., che prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche sotto la guida di *tutor*. Al termine delle sessioni il Comitato Direttivo redige una relazione su ciascun M.O.T., da trasmettere poi al C.S.M.;
- **sessioni presso gli Uffici Giudiziari**, ordinariamente del capoluogo del Distretto di residenza, articolate in *tre periodi*:
 - il primo, presso il Tribunale e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie in materia civile e penale di competenza del Tribunale in composizione collegiale e monocratica;
 - il secondo, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale;
 - il terzo, presso un Ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

All'esito del tirocinio, il C.S.M., valutata la relazione redatta dal Comitato direttivo della S.S.M., nonché la relazione predisposta dallo stesso tirocinante, il parere del Consiglio giudiziario ed ogni altro elemento utile, emette un **giudizio sulla idoneità** del Magistrato rispetto al conferimento delle funzioni giudiziarie:

- se il giudizio è **positivo**, il CSM delibera il conferimento delle funzioni giurisdizionali
- se il giudizio è **negativo**, il tirocinante deve svolgere un nuovo periodo di formazione teorico-pratica della durata di un anno e l'eventuale ripetersi di una valutazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego.